

III

OBBLIGAZIONI DI MEZZI E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO

SOMMARIO: 1. Origine della distinzione. - 2. Il recepimento della distinzione da parte della giurisprudenza. - 3. Le critiche della dottrina. - 4. Il progressivo superamento della distinzione in tre pronunce delle Sezioni Unite (2001, 2005, 2008). - 5. Sostituzione della dicotomia mezzi/risultato con la nuova dicotomia risultato intermedio/risultato finale. - 6. Il tentativo di ridare rilievo alla dicotomia mezzi/risultato attraverso la prova della causalità materiale. - **6.1.** Critiche. - **6.1.1.** Critica alle categorie della causalità costitutiva e della causalità estintiva: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non attiene all'istituto della causalità. - **6.1.2.** Nella responsabilità contrattuale la causalità materiale si identifica con l'inadempimento dannoso. - **6.1.3.** Equiparazione in punto di onere della prova tra causa sopravvenuta dell'impossibilità della prestazione e causa anteriore alternativa del danno. - 7. Rilevanza della distinzione tra obbligazioni a risultato finale "garantito" (o determinato o "governabile") e obbligazioni a risultato finale non garantito (o non determinato o non governabile). - **7.1.** Obbligazioni a risultato garantito. - **7.2.** Obbligazioni a risultato non garantito (o non governabile o indeterminato).

1. Origine della distinzione

Oggetto di concettualizzazione dapprima in Francia, la **distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato** influisce sulla regola di responsabilità, diversificandola in senso più rigido in presenza di un'obbligazione "di risultato" e in senso più mite in presenza di un'obbligazione "di mezzi".

Il diverso trattamento giuridico sul versante della regole di responsabilità e dell'onere della prova discenderebbe dalla diversità di contenuto che distingue le due tipologie di obbligazioni.

La differenza di contenuto può essere descritta in questi termini: le **obbligazioni “di risultato”** si caratterizzano per la previsione come fine dovuto del conseguimento di un risultato in grado di determinare la piena soddisfazione dell'interesse, economico o non, che ha sollecitato il creditore all'acquisizione del diritto di credito; mentre le **obbligazioni “di mezzi”** non si spingono sino al punto di imporre al debitore il conseguimento di un fine determinato, il quale, pertanto, resta al di fuori del perimetro della prestazione, sicché l'interesse protetto del creditore si arresta al ricevimento di un comportamento del debitore qualificato da un certo grado di convenienza o di utilità in funzione di quel fine rimasto all'esterno del perimetro del vincolo, la cui realizzazione non è di per sé compresa nell'orbita del rapporto obbligatorio.

Nell'ordinamento francese, che alla distinzione ha riservato non solo la prima elaborazione ma anche il più ampio riconoscimento, la coppia è stata concepita per modulare in maniera più favorevole al debitore la questione dei temi di prova nelle obbligazioni di fare professionale ed è assurta, se non proprio a *summa divisio*, per lo meno a ripartizione dogmatica delle obbligazioni.

In Italia, si è soliti ricondurre la distinzione a **Luigi MENGONI**, al quale si devono lo studio più approfondito e la più compiuta critica della dicotomia in esame. MENGONI riconosce la varietà fenomenologica delle obbligazioni, ma esclude in maniera assoluta che ciò metta in discussione, sul piano dogmatico, l'unità del concetto di obbligazione e, sul piano normativo, l'unitarietà della fattispecie di responsabilità contrattuale.

Sul primo versante, è rimasta celebre l'affermazione secondo cui la distinzione *“non vuole significare l'assenza, in certe obbligazioni, di un risultato dovuto, il che sarebbe assurdo, ma piuttosto separare i rapporti obbligatori in due categorie, caratterizzate da una maggiore o minore corrispondenza del termine finale dell'obbligazione (risultato dovuto) al termine iniziale,*

cioè all'interesse da cui l'obbligazione trae origine". Tale interesse viene indicato come interesse-presupposto ed è sempre orientato al **mutamento o alla conservazione di una situazione iniziale**, ma esso si attesta nella dimensione del fatto e, in alcuni casi, viene giurificato integralmente, divenendo così l'interesse protetto, ossia quello la cui realizzazione individua il risultato dell'obbligazione, e dando vita alle obbligazioni dette "di risultato"; mentre, in altri casi, tale **piena giurificazione** non si compie e l'interesse protetto, che segna l'ampiezza del dover ricevere del creditore, coincide con un **momento intermedio** nella sequenza delle modificazioni che possa condurre al soddisfacimento dell'interesse-presupposto e ciò dà vita alle obbligazioni dette "di mezzi".

In quest'ultime l'interesse protetto si presenta, dunque, come **strumentale all'interesse-presupposto**, ma ciò non comporta certo l'assenza di un risultato, il quale, tutt'al contrario, c'è ma non è che un mezzo nella serie teleologica che costituisce il contenuto dell'interesse primario del creditore e quel che il creditore ha diritto ad attendersi consiste nella *"produzione di una serie più o meno ampia di mutamenti intermedi ai quali è condizionata la possibilità di tale soddisfacimento"*.

2. Il recepimento della distinzione da parte della giurisprudenza

Nonostante la confutazione di MENGONI, la giurisprudenza ha per molto tempo adottato la distinzione e l'ha largamente adoperata per l'inquadramento e la disciplina delle **prestazioni di fare**, specie nel settore delle prestazioni mediche e, più in generale, nell'ambito delle prestazioni professionali.

L'effetto che si è voluto ottenere è la sostanziale sottrazione delle prestazioni professionali, salvo quelle talmente sperimentate da ridurre sostanzialmente l'incertezza dell'esito, al rigoroso regime delineato dall'art. 1218 c.c., specie sul versante della causa di esonero, riconducendole piuttosto all'art. 1176 c.c.

La **conseguenza pratica è stata duplice: a)** sul versante

dell'**onere della prova**, si è addossata al creditore la prova dell'inadempimento; **b)** sul versante **dell'esclusione della responsabilità**, si è consentito al debitore di esonerarsi fornendo la prova del rispetto delle regole di condotta sancite dalle *leges artis*, piuttosto che costringerlo alla prova dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile.

D'altro canto, è proprio sul piano dei temi di prova che la distinzione è sorta e la ragione di politica del diritto va individuata nell'esigenza di salvaguardare la libertà dei professionisti intellettuali alla luce del contributo al progresso e allo sviluppo offerto dalla loro attività.

Si è affermato così che nelle obbligazioni di mezzi il risultato non è dedotto in obbligazione (non fa parte della prestazione promessa). La prestazione si identifica nello sforzo diligente, sicché la diligenza equivale a esatto adempimento.

Se si considera che, fino al 2001 (Sez. Un. n. 13533/2001), la giurisprudenza affermava che il creditore che lamentasse l'inesattezza della prestazione doveva non solo allegare, ma anche provare la sussistenza dei vizi, è facile comprendere che, grazie alla dicotomia mezzi/risultato, il debitore di una prestazione di mezzi finiva per essere trattato, ai fini della responsabilità, come un danneggiante aquiliano. Era il creditore a dover dimostrare, oltre al danno e al rapporto di causalità, anche l'inesatto adempimento (e, quindi, la negligenza) del debitore.

Dall'indubbia differenza di contenuti che le due specie di obbligazioni esibiscono è stato così ricavato il diverso fondamento della responsabilità contrattuale. La **colpa nelle obbligazioni di mezzi**, in quanto l'inadempimento consiste nella negligenza; **il rischio delle cause ignote nelle obbligazioni di risultato**.

3. Le critiche della dottrina

In dottrina è stata formulata una replica a questa tesi.

Si è, in particolare, evidenziato che, per regola generale, il c.d. **rischio delle cause ignote** grava sempre in capo al debitore e il cuore della dimostrazione risiede nella struttura del giudizio di

responsabilità contrattuale come delineato dall'art. 1218 c.c., il quale, nel considerare esonerato il debitore soltanto in presenza della prova dell'impossibilità della prestazione prodotta da una **causa a lui non imputabile**, implicitamente indica come imprescindibile l'individuazione dell'evento che ha prodotto l'impossibilità, perché l'incertezza o la mancata individuazione impedisce di svolgere il giudizio sulla sua imputabilità o meno.

La conseguenza da trarne è l'**equiparazione dell'impossibilità derivante da causa ignota** all'impossibilità prodotta da **causa imputabile** e, dunque, la sopportazione di tale rischio da parte del debitore, che va considerato responsabile per mancato espletamento della prova della causa di esonero.

In ciò risiede la specificità dell'obbligazione come vincolo che – fatta salva l'attenuazione di rigore in caso di inesigibilità *ex art. 1175 c.c.* – impegna, sino al limite dell'impossibilità, al compimento della prestazione e al conseguimento del fine cui essa è strumentale e, oltre tale limite, all'eliminazione del costo del danno provocato dell'inadempimento, a meno che non venga provata l'impossibilità della prestazione scaturita da un fatto non imputabile al debitore.

Quelle opinioni che, al contrario, sostengono la sostanziale unitarietà delle due specie della responsabilità civile (contrattuale e aquiliana), ravvisando un'identità strutturale, trascurano proprio la consecuzione tra l'oggetto originario dell'obbligazione e la succedanea prestazione di risarcimento del danno. E la consecuzione si riflette nella maggiore severità dei presupposti del risarcimento del danno c.d. contrattuale, che soltanto un'analisi superficiale può ridurre alle pur fondamentali diversità di temi di prova e di termine prescrizione – oltre alla controversa disposizione dell'art. 1225 c.c. – perché in questo modo non si tiene conto che la condizione in cui versa un soggetto obbligato rispetto al pregiudizio non è certo paragonabile alla condizione in cui versa un soggetto libero oppure vincolato da doveri generici, ossia non individualizzati, come nel paradigma aquiliano.

4. Il progressivo superamento della distinzione in tre pronunce delle Sezioni Unite (2001, 2005, 2008)

Nel corso degli ultimi due decenni, a partire dal 2001, la giurisprudenza ha intrapreso un percorso volto al superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.

- a)* Una prima scossa alla rilevanza della distinzione si è avuta con la **sentenza delle Sez. Un. 13533/2001**, che, pur non occupandosi specificamente di mezzi/risultato, ha ridimensionato l'utilità pratica di quella contrapposizione: **per le Sezioni Unite, in tutte le obbligazioni, il creditore deve solo allegare l'inadempimento (anche se lamenta un adempimento inesatto), essendo onere per il debitore provare di avere esattamente adempiuto**. Quindi anche il debitore di mezzi ha l'onere, per liberarsi da responsabilità, di provare di essere stato diligente. La differenza con le obbligazioni di risultato è attenuata, ma sopravvive: nelle obbligazioni di risultato, infatti, non basta la prova di essere stati diligenti, ma, *ex art. 1218 c.c.*, l'onere liberatorio si articola su tre passaggi: **1)** dimostrare che la prestazione è divenuta impossibile (e qui già si pone l'ulteriore problema di individuare il tipo di impossibilità che viene in rilievo: assoluta e oggettiva o anche relativa e soggettiva?); **2)** individuare **la causa** (che quindi **non può rimanere ignota**) che ha determinato tale impossibilità; **3)** provare che il verificarsi di quella causa non è imputabile al debitore (e che quindi non è dipesa da sua colpa).
- b)* La distinzione tra mezzi e risultato, già attenuata, a livello pratico da Cass. Sez. Un. 13533/2001, è stata **definitivamente superata da Cass. Sez. Un. n. 15781/2005**. Occupandosi della questione se l'art. 2226 c.c. (in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi) sia applicabile anche alla prestazione del professionista che abbia assunto sia il ruolo di progettista sia quello di direttore dei lavori (questione che la giurisprudenza precedente risolveva in

base al criterio obbligazioni di mezzi/obbligazioni di risultato), le Sezioni Unite hanno risolto la questione prescindendo da quel criterio, affermando che **in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile**: in ciascuna obbligazione assumono rilievo tanto il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, quanto l'impegno che il debitore deve porre per ottenerlo.

- c) Il superamento della distinzione è stato ribadito, con specifico riferimento alla responsabilità medica, da **Cass. Sez. Un. n. 577/2008**, in cui si è affermato che la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato non è immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni.

Le Sezioni Unite nel 2008 (proseguendo sul sentiero tracciato dalle Sezioni Unite nel 2001) **hanno alleggerito sensibilmente l'onere della prova del creditore, circoscrivendolo alla prova del titolo dell'obbligazione inadempita, della scadenza del termine e del danno** e ritenendo, invece, sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento qualificato, ossia astrattamente idoneo a provocare quel tipo di pregiudizio. Al debitore è accollato, invece, l'onere di provare fatti in grado di far emergere che la condotta contestata dal creditore non integra in realtà un inadempimento oppure che, pur in effetti sussistendo, esso non è stato rilevante sul piano causale.

5. Sostituzione della dicotomia mezzi/risultato con la nuova dicotomia risultato intermedio/risultato finale

Il superamento giurisprudenziale della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non implica che tutte le obbligazioni

abbiano lo stesso contenuto o, meglio, che il risultato presente in ogni obbligazione sia sempre uguale.

Tutte le obbligazioni sono di risultato, ma il risultato dedotto in obbligazione non è sempre lo stesso.

Occorre, a tal proposito, richiamare la distinzione tra risultato finale (o concreto) e risultato strumentale (o utile).

Non sempre il risultato dedotto in obbligazione è il **risultato finale** (o concreto) ma è il **risultato strumentale** (comunque utile) in vista dalla soddisfazione dell'interesse finale.

Merita ancora di essere citato Luigi MENGONI (che, come si è ricordato, del superamento della distinzione tra mezzi e risultato è stato il principale fautore): *“Talvolta la tutela giuridica, che è misura del ‘dover avere’ del creditore, è circoscritta a un interesse strumentale, a un interesse di secondo grado che ha come scopo immediato un’attività del debitore capace di promuovere l’attuazione dell’interesse primario. In tali ipotesi il fine tutelato, cioè appunto il **risultato** dovuto, non è che un **mezzo nella serie teleologica** che costituisce il contenuto dell’interesse primario del creditore”*.

Nelle obbligazioni **“di mezzi”** si assiste, per l'appunto, alla sopraccennata **scissione tra interesse primario del creditore e risultato dovuto dal debitore** e ciò determina l'individuazione dell'oggetto del diritto di credito non già nella realizzazione dell'interesse presupposto del rapporto, ma piuttosto *“nella produzione di una serie più o meno ampia di mutamenti intermedi ai quali è condizionata la possibilità di tale soddisfacimento. Ciò che si attende dal debitore, affinché l'obbligazione possa dirsi adempiuta, è un comportamento idoneo a dare principio a un processo di mutamento (o di conservazione), l'esito del quale dipende peraltro da condizioni ulteriori, estranee alla sfera del vincolo”* (MENGONI).

6. Il tentativo di ridare rilievo alla dicotomia mezzi/risultato attraverso la prova della causalità materiale

Si è verificato, di recente, un tentativo giurisprudenziale di re-